



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE DEL PERSONALE E
RISORSE FINANZIARIE
SETTORE GESTIONE GIURIDICA DEL
PERSONALE

Ufficio Personale Docente e Ricercatore
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261534
ufficio.docenti@uniupo.it

Decreto Rettorale

OGGETTO: *emanazione del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010*

IL RETTORE

VISTO l'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 il quale prevede l'istituzione di un Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge (risorse risparmiate per la mancata attribuzione dello scatto biennale);

PRESO ATTO che il Fondo può essere integrato con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione e alla gestione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati;

VISTO il DPCM 23.08.2022, n. 143 *“Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici”*;

VISTA la Circolare applicativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, recante il regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici;

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;

VISTO il D.R. rep. n. 908/2021 del 16.06.2021 con il quale è stato emanato il *Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a del DPCM 23.08.2022, n. 143 si intende per *“«organi di amministrazione e controllo ordinari»: quelli previsti ordinariamente e stabilmente dai rispettivi ordinamenti degli enti ed organismi di cui all'articolo 2; nel presente regolamento sono presi in considerazione l'organo monocratico di vertice, il vice dell'organo monocratico di vertice, il Consiglio di amministrazione o l'organo con tali poteri e l'organo di controllo”*.

CONSIDERATO che i Delegati del Rettore e i componenti del Presidio di Qualità non rientrano tra gli Organi previsti dallo Statuto di Ateneo;



RITENUTO opportuno inserire i Delegati del Rettore e i componenti del Presidio di Qualità all'art. 1 comma 2 del *Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità* al fine di considerare i relativi compensi a valere sulle risorse del Fondo di Ateneo per la Premialità;

CONSIDERATO che i compensi ai Delegati del Rettore e ai componenti del Presidio di Qualità sono corrisposti mensilmente, la relativa verifica della regolare esecuzione dell'incarico di cui all'art. 5 comma 1 e la verifica del regolare svolgimento degli obblighi didattici, il controllo della compilazione dei registri on line delle lezioni e la verifica della produzione scientifica di cui all'art. 5 comma 4 del Regolamento di Ateneo in materia, sarà effettuata, di norma, a conclusione dell'anno accademico;

RITENUTO opportuno inserire all'art. 1 comma 3 del Regolamento, tra i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo, il personale tecnico-amministrativo in regime part time superiore al 50%;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

VISTA la delibera n. 5/2023/7.1 del 21.04.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole al testo del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità;

VISTA la delibera del 19.05.2023 con la quale il Senato Accademico ha approvato il testo del *Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010*;

ESAMINATO ogni opportuno elemento

DECRETA

1. È emanato nel testo sotto riportato il "*Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010*".

2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sull'Albo on line di Ateneo.

IL RETTORE
(*PROF. GIAN CARLO AVANZI*)

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE
GIURIDICA DEL PERSONALE
(*LUCA BRANCATO*)

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DB/db

Y:\PREMIALITA\DR_emanazione_regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 2402010.docxY:\PREMIALITA\DR_emanazione_regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 2402010.docx



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITA' AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 240/2010

INDICE

ART. 1 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE	1
ART. 2 COSTITUZIONE DEL FONDO	1
ART. 3 MODALITA' DI UTILIZZO DEL FONDO	2
ART. 4 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	3
ART. 5 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI COMPENSI	3
ART. 6 NORME TRANSITORIE E FINALI	4

ART. 1 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la Premialità, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.
2. Il Fondo è finalizzato alla premialità di professori e di ricercatori in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione a rilevanti risultati conseguiti nell'attività istituzionale e all'attribuzione di compensi incentivanti ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo che contribuisce all'acquisizione e alla gestione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici e privati, nonché dei Delegati del Rettore e dei Componenti del Presidio di Qualità.
3. I beneficiari delle risorse del Fondo sono:
 - i professori a tempo indeterminato in regime di impegno a tempo pieno;
 - i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno;
 - il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'Ateneo, a tempo pieno e part time superiore al 50%, compresi i collaboratori ed esperti linguistici ad esclusione del personale di qualifica dirigenziale.

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DB/db

Y:\PREMIALITA\DR_emanazione_regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 2402010.docxY:\PREMIALITA\DR_emanazione_regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 2402010.docx



ART. 2 COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Il Fondo, costituito a livello di Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione, è alimentato con le seguenti risorse:

- a) di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (controvalore della mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti e ricercatori);
- b) di cui all'art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (risorse destinate alla premialità assegnate dal MUR);
- c) di cui all'art. 53, comma 7, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, relative a professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo (ripetizione dei compensi ricevuti per incarichi esterni espletati senza preventiva autorizzazione);

e può essere alimentato con le seguenti risorse:

- d) quote di finanziamenti pubblici e/o privati ai sensi dell'art. 9 terzo e quarto periodo della Legge 240/2010;
 - e) somme del bilancio universitario ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 per l'erogazione di appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali.
2. Le risorse di cui alla lett. d) possono integrare il Fondo unicamente se non vi sono previsioni ostative per l'attribuzione di compensi al personale da parte del Committente o nelle regolamentazioni sulla base dei quali i finanziamenti sono stati attribuiti.

ART. 3 MODALITA' DI UTILIZZO DEL FONDO

1. Le risorse di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 2 sono destinate alla premialità dei professori e dei ricercatori. Con esse può essere corrisposto un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività strategica per l'Ateneo, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti in attività di didattica, di ricerca e di terza missione, a condizione che per le stesse attività non siano già corrisposte altre indennità o compensi.
2. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative che siano già disciplinati con apposito Regolamento di Ateneo.
4. Le risorse di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 2 sono utilizzate secondo le regole stabilite dal MUR in sede di assegnazione.
5. Le risorse di cui al comma 1 lett. c) e d) dell'art. 2 possono essere destinate all'attribuzione di compensi aggiuntivi a professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo che contribuiscano direttamente all'acquisizione e alla gestione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici e/o privati, nei limiti delle risorse attribuite al Fondo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente Regolamento.

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DB/db

Y:\PREMIALITA'\DR_emanazione_regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 2402010.docxY:\PREMIALITA'\DR_emanazione_regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 2402010.docx



6. Il contributo all'acquisizione e alla gestione delle commesse conto terzi o dei finanziamenti pubblici e/o privati, limitatamente all'efficacia del presente Regolamento, deve essere adeguatamente documentato mediante certificazione rilasciata dal soggetto che ha conferito l'incarico o dal Direttore di Dipartimento o dal Dirigente di Ateneo e il pagamento dei relativi compensi aggiuntivi non deve essere in contrasto con le regole o le finalizzazioni del finanziamento.
7. Le risorse di cui alla lettera e) sono destinate all'attribuzione di compensi incentivanti ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei Programmi dell'Unione europea e internazionali.

ART. 4 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi possono essere individuali o collettivi ovvero può essere formalizzato un Gruppo di lavoro.
2. Gli incarichi ai professori e ai ricercatori, ad esclusione di quelli relativi alle attività conto terzi di cui al terzo e quarto periodo dell'art. 9 della Legge 240/2010, sono attribuiti dal Rettore o dal Consiglio di Dipartimento, salvo che non sia disposto diversamente dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Gli incarichi al personale tecnico-amministrativo, ad esclusione di quelli relativi alle attività conto terzi di cui al terzo e quarto periodo dell'art. 9 della Legge 240/2010, sono conferiti dal Direttore Generale in accordo con il Rettore o con il Direttore del Dipartimento.
4. Il provvedimento di attribuzione dell'incarico deve dettagliare il contenuto dello stesso, gli elementi utili per la verifica dei risultati e deve individuare la copertura finanziaria, comprensiva degli oneri previdenziali e dell'Irap.

ART. 5 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI COMPENSI

1. I compensi per gli incarichi di cui all'art. 4, del presente Regolamento, ad esclusione dei compensi per i Delegati del Rettore e i Componenti del Presidio di Qualità che sono retribuiti mensilmente, sono erogati, di norma, al termine dell'incarico e a seguito di verifica, da parte del Rettore o Direttore di Dipartimento e/o Direttore Generale, della regolare esecuzione dello stesso e dei risultati raggiunti.
2. I compensi sono erogati dopo la riscossione delle risorse esterne, a condizione che per lo stesso incarico non siano già corrisposte altre indennità o compensi.
3. I compensi di cui al presente articolo devono essere congruamente quantificati, secondo modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in relazione al tipo di funzioni e incarichi attribuiti, in particolare secondo i seguenti elementi:
 - a) il tempo dedicato al progetto e/o alle attività prese in esame ai fini della premialità;
 - b) il ruolo o la categoria di appartenenza;
 - c) i risultati raggiunti.
4. I compensi a professori e ricercatori, ad esclusione di quelli relativi alle attività di cui al terzo periodo dell'art. 9 della Legge 240/2010, sono erogati a condizione che:

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DB/db

Y:\PREMIALITA\DR_emanazione_regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 2402010.docxY:\PREMIALITA\DR_emanazione_regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 2402010.docx



- abbiano assolto agli obblighi didattici e abbiano compilato, in misura del 100% delle ore di lezione assegnate nei corsi di studio triennali e magistrali, i registri on line delle lezioni degli ultimi tre anni;
 - la loro produzione scientifica degli ultimi tre anni abbia previsto la presenza di almeno tre prodotti idonei ai fini del conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.
 - la verifica della regolare esecuzione dell'incarico di cui all'art. 5 comma 1 e la verifica del regolare svolgimento degli obblighi didattici, il controllo della compilazione dei registri on line delle lezioni e la verifica della produzione scientifica per i compensi ai Delegati del Rettore e ai componenti del Presidio di Qualità sarà effettuata, di norma, a conclusione dell'anno accademico.
5. I compensi a professori e ricercatori possono essere destinati, su richiesta degli interessati, al finanziamento dell'attività di ricerca.
 6. I compensi al personale tecnico-amministrativo sono erogati a condizione che il predetto personale abbia ricevuto, nei tre anni precedenti, una valutazione positiva e che, nei due anni precedenti non siano incorsi nell'applicazione di sanzioni disciplinari.
 7. I compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi di lavoro dipendente.
 8. Con riferimento a ciascun anno di competenza, nei limiti dell'efficacia del presente Regolamento, l'importo erogabile non potrà essere superiore al 50% del rispettivo trattamento retributivo universitario fisso e continuativo (per i professori e i ricercatori universitari: stipendio, classi e scatti, assegno aggiuntivo e indennità integrativa speciale; per il personale tecnico-amministrativo: stipendio, posizione economica, retribuzione individuale di anzianità).
 9. Per la determinazione dell'importo massimo erogabile le somme percepite da ciascun dipendente ai sensi del presente Regolamento fanno riferimento al periodo di competenza in cui l'attività o il progetto sono svolti e non al periodo in cui vengono effettivamente percepite le predette somme.

ART. 6 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sull'Albo on line di Ateneo.

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DB/db

Y:\PREMIALITA\DR_emanazione_regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 2402010.docxY:\PREMIALITA\DR_emanazione_regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 2402010.docx